

LEGGE REGIONALE

" Contributi per la formazione di alcuni strumenti urbanistici  
ci".

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

" Contributi per la formazione di alcuni strumenti urbanistici "

Il Consiglio regionale  
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

La Regione Puglia allo scopo di agevolare la formazione dei piani regolatori inter-comunali, dei piani regolatori generali, dei regolamenti edilizi, dei piani di zona per l'edilizia economica popolare, l'attuazione dei piani di risanamento dei centri storici e di insediamento della edilizia economica e popolare nei centri storici, nonché dei piani urbanistici delle comunità montane e degli strumenti urbanistici, ad eccezione dei programmi di fabbricazione, previsti dalle leggi 17 agosto 1942 n. 1150 e 18 aprile 1962 n. 167 e della legge 22/10/71 n. 865 e loro successive modificazioni ed integrazioni, interviene a favore dei loro Consorzi con contributi diretti.

Tali contributi sono concessi sulle spese ritenute ammissibili con provvedimenti della Giunta regionale nella misura:

- a) 100% per la redazione dei piani regolatori inter-comunali e dei piani regolatori generali, nonché dei piani di risanamento e di insediamento dell'edilizia economica e popolare nei centri storici e dei piani urbanistici delle comunità montane.
- b) 70% per la redazione degli altri strumenti urbanistici, ad eccezione dei programmi di fabbricazione, previsti dalle leggi 17 agosto 1942 n. 1150 e 18 aprile 1962 n. 167 e dalla legge 22/10/71 n. 865 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

Le domande per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1 - corredate da preventivo economico di spesa - vanno presentate all'Assessorato regionale all'Urbanistica e LL.PP. entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 3

La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'Urbanistica e LL.PP., delibera la concessione dei contributi di cui al precedente articolo e fissa i termini entro i quali dovranno essere presentati all'Assessorato all'Urbanistica e LL.PP. gli strumenti e progetti urbanistici di cui alla presente legge, redatti da ingegneri o architetti, e regolarmente adottati dal Consiglio Comunale. Il termine di cui sopra non sarà in ogni caso superiore a due anni.

Ai fini della concessione dei contributi, dopo l'approvazione del piano di ripartizione, il Presidente della Giunta Regionale stabilisce e comunica all'Ente richiedente il termine entro il quale, pena la revoca di contributi promessi, dovranno essere presentati all'Assessorato regionale dell'Urbanistica, i piani urbanistici di cui alle leggi precitate, regolarmente adottati.

Art. 4

I contributi sono erogati con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

L'erogazione dei contributi ha luogo in ragione del 40% ad elaborati adottati e regolarmente pervenuti all'Assessorato regionale competente ed in ragione del 60% ad elaborati approvati da parte del Presidente della Giunta Regionale.

Art. 5

Nei casi in cui da parte degli Enti beneficiari, ai qua

li è stata erogata la prima rata di contributo, non si provveda nel termine fissato alla trasmissione all'Assessorato Regionale all'Urbanistica e LL.PP. dello strumento o progetto urbanistico per il quale è stato concesso il contributo medesimo, salvo il caso di proroga non superiore a un anno, concessa su richiesta motivata dell'Ente con delibera della Giunta regionale, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Urbanistica e LL.PP., e sentita la Giunta Regionale, nomina un Commissario "ad acta" per l'espletamento degli adempimenti residui richiesti dalla presente legge e la trasmissione nel termine massimo di un anno dello strumento o progetto urbanistico all'Assessorato Regionale all'Urbanistica e LL.PP.

Art. 6

In fase di prima applicazione della presente legge, i contributi di cui al precedente articolo 1 potranno essere concessi anche agli Enti che hanno già provveduto, con atto deliberativo all'affidamento degli incarichi per la redazione degli strumenti o progetti urbanistici previsti dalla presente legge, purchè gli stessi non siano stati ancora approvati.

In tal caso la delibera di affidamento dell'incarico e relativa convenzione va adeguata alle prescrizioni di cui al successivo articolo 7.

Art. 7

L'Assessore all'Urbanistica e LL.PP., se delegato dal Presidente della Giunta, esercita le funzioni a questi attribuite con la presente legge.

Art. 8

Per le finalità previste dall'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa di l. 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1978.

Nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974

sono introdotte le seguenti variazioni:

Cap. 324/2 - Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione.

(in diminuzione) L. 300.000.000

Cap. 234/bis - Contributi per agevolare la formazione dei piani regolatori inter-comunali, dei piani regolatori generali, dei regolamenti edilizi, dei piani di zona per l'edilizia economica popolare, l'attuazione dei piani di risanamento dei centri storici e di insediamento dell'edilizia economica e popolare nei centri storici, nonché dei piani urbanistici delle comunità montane e degli strumenti urbanistici, ad eccezione dei programmi di fabbricazione, previsti dalle leggi 17 agosto 1942, n. 1150 e 18 aprile 1962 n.167 e dalla legge 22/10/71, n. 865 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

(nuova istituzione-in aumento) L. 300.000.000

Per gli esercizi finanziari 1975 - 1976 - 1977 e 1978 si provvederà con analogo stanziamento negli stati di previsione della spesa dei bilanci della Regione.

I mezzi di copertura previsti per il 1974 si estendono agli esercizi futuri.

#### Art. 9

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione della Repubblica e dell'art. 60 dello Statuto della Regione Puglia ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Matarrese

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera - Ventura

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta del 16 luglio 1974  
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Matarrese

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera - Ventura

p. c. c. (Renato Guaccero)

22 LUG. 1974

